Civile Ord. Sez. 2 Num. 25624 Anno 2017
Presidente: MATERA LINA
Relatore: FEDERICO GUIDO
Data pubblicazione: 27/10/2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 29418-2014 proposto da:

( ), domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GERARDO BRASILE, ROBERTO CROGNALE;

- ricorrente -

contro

( ), domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONELLA FANTINI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 603/2014 della CORTE D'APPELLO

2017
1782

di L'AQUILA, depositata il 04/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

convenne ed innanzi al Tribunale di Lanciano e premesso di essere la moglie separata di , deceduto il 28.11.2003 lasciando eredi essa moglie e la figlia , espose che quest'ultimo con contratto del 9.6.2003 aveva alienato all'altra convenuta, sua nipote, la nuda proprietà del suo unico immobile, dietro l'obbligo di questa di fornirgli assistenza morale e materiale sino alla morte; affermò quindi che all'atto della cessione il coniuge si trovava in gravissime condizioni di salute, essendo affetto da un tumore gastrico con metastasi, e chiese pertanto che fosse dichiarata la nullità del contratto per assenza di alea;

- si costituirono , che aderì alla domanda della madre, e , che ne chiese invece il rigetto;
- il tribunale rigettò la domanda;
- propose appello avverso la sentenza, chiedendone l'integrale riforma; si costituì con richiesta di rigetto del gravame, mentre rimase contumace;
- la Corte d'Appello di L'Aquila rigettò l'impugnazione, osservando che nella specie si era in presenza di un contratto atipico di mantenimento, la cui nullità poteva dipendere soltanto dalla mancanza assoluta di alea in ragione di un prevedibile decesso a breve termine del vitaliziato; di tale circostanza, tuttavia, non era stata data valida prova- essendo invece emerso che costui fino a pochi giorni prima dell'evento letale conduceva una vita normale per la propria età – così com'era rimastra indimostrata l'affermazione dell'appellante secondo cui il valore della nuda proprietà trasferita superava notevolmente l'importo indicato nel contratto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- la corte ritenne dunque sussistente il requisito dell'alea, costituita dall'impossibilità di prevedere in anticipo i vantaggi e le perdite ai quali le parti andavano incontro, e condannò la al pagamento delle spese;

- per la cassazione di tale sentenza ricorre sulla base di due motivi; resiste con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 cpc, mentre non ha svolto attività difensiva;

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

- con i due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente poiché attengono alla medesima questione, si deduce falsa applicazione dell'art. 1872 cod. civ. nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla ritenuta sussistenza del requisito dell'alea; la ricorrente sostiene, in particolare, che la corte d'appello non avrebbe tenuto conto delle ridottissime possibilità di sopravvivenza del vitaliziato in ragione delle sue gravi e conclamate condizioni di salute;

- i motivi sono infondati;

- la Corte d'appello si è infatti uniformata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche recentemente ribadito (v. Cass. 28.9.2016 n. 19214), secondo cui il contratto di vitalizio alimentare è nullo per mancanza di alea ove, al momento della sua conclusione, il beneficiario sia affetto da malattia che, per natura e gravità, renda estremamente probabile un esito letale e ne provochi la morte dopo breve tempo o abbia un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile; sulla base di tale premessa, ha poi esaminato le risultanze istruttorie nel loro complesso e valutato le prestazioni a carico di ciascuna parte, giungendo alla conclusione che al momento della stipula il giudizio prognostico

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

circa la probabile durata della sopravvenienza del vitaliziato poteva essere formulato sia in termini di mesi che di anni, avuto riguardo alle possibili forme di evoluzione, più o meno rapida, della patologia in atto e che considerato il modesto valore della nuda proprietà del bene doveva confermarsi la sussistenza dell'alea considerato che l'eventuale decorso lento della malattia avrebbe determinato uno squilibrio del sinallagma in danno della odierna resistente;

- nel contesto di tale indagine non consta che la corte abbia omesso l'esame di circostanze o risultanze probatorie decisive; tant'è che sotto tale profilo la censura si risolve in una mera confutazione delle valutazioni operate in sentenza, non consentita in questa sede poiché avente ad oggetto apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (v. Cass. 19.7.2011 n. 15848);

ritenuto pertanto il ricorso meritevole di rigetto, con conforme statuizione sulle spese; ritenuta altresì la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in 3.200,00 € di cui 3.000,00 € per compenso;

ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 21giugno 2017

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale